



COMUNE DI SANTA MARGHERITA DI BELICE
LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI AGRIGENTO

Servizio Comunale di Protezione Civile

O R D I N A N Z A N. 36 DEL 21/05/2025

CAMPAGNA ANTINCENDI 2025

IL SINDACO

Premesso che:

negli ultimi anni il fenomeno degli incendi boschivi ha assunto in Sicilia una notevole rilevanza per incidenza statistica, estensioni e gravità dei danni.

Tra le cause vanno considerate:

- i cambiamenti climatici legati al modello di sviluppo ed alle emissioni di CO₂ che determinano l'incremento delle temperature, con picchi estivi molto critici, il depauperamento dei fattori naturali di mitigazione delle ondate di calore, l'abbattimento dell'umidità del suolo e della vegetazione;
- l'abbandono dei terreni agricoli, l'incuria delle aree verdi e di non-luoghi con presenza di vegetazione spontanea all'interno del territorio comunale, aree che a seguito delle modalità della ricostruzione post sisma risultano molto più estese.
- Le cause antropiche, quali le attività criminali ed i comportamenti indotti da ignoranza, sconsideratezza e inciviltà che nell'insieme costituiscono il fattore di rischio più pericoloso.

Il superiore scenario pone la necessità di un rafforzamento complessivo delle misure di prevenzione nel medio e lungo periodo e richiede nell'immediato una gestione efficace dei rischi climatici, articolata in precisi divieti, obblighi, azioni proattive, controllo del territorio, vigilanza e sanzionamento delle violazioni.

TENUTO CONTO

i Comuni sono tenuti ad attuare le attività di previsione e di prevenzione secondo le attribuzioni stabilite dalle Regioni (Piano AIB 2023/2025 vigente) per cui si ravvisa la necessità di adottare misure prescrittive atte a prevenire l'insorgere ed il diffondersi di incendi all'interno del territorio comunale, vietando tutte quelle azioni da cui possono scaturire situazioni di pericolo mediato o immediato di incendi e situazioni di danno igienico-sanitario ed ambientale nonché di nocimento alla salute e alla incolumità delle

persone mediante apposita Ordinanza Sindacale ai sensi dell'art. 50, comma 5 e dell'art. 54, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii. e dell'art. 12 del D. Lgs. n. 1/2018.

VISTO

il Piano Regionale per la Programmazione delle Attività di Previsione, Prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi e di vegetazione (Piano AIB triennio 2023/2025) approvato con deliberazione n. 302 del 13 luglio 2023 della Giunta Regionale;

VISTO

il D.A. n.57/GAB del 14.3.2025 che fissa la data di apertura e di chiusura della stagione antincendi boschivo per l'anno 2025 rispettivamente per il 15.5.2025 e per il 31.10.2025 (ex art.15 comma 1, L.R. 1/2024);

Ritenuto necessario:

- vincolare i proprietari dei terreni, affittuari, gestori o soggetti che a qualsiasi titolo detengono la titolarità di terreni ricadenti in tutto il territorio comunale all'obbligo di effettuare gli adeguati interventi di scerbatura e pulizia dei fondi incolti nei termini temporali previsti dalla normativa regionale (15 maggio 2025 - 31 10.2025) onde salvaguardare la pubblica incolumità, l'ecosistema naturale locale ed il patrimonio arboreo e faunistico;
- destinare particolare attenzione alle aree limitrofe ad impianti di deposito di carburanti e di materiali altamente o mediamente infiammabili;
- obbligare gli Enti titolari del patrimonio stradale e ferroviario al rispetto dei limiti temporali prestabiliti dai provvedimenti normativi regionali in ordine agli interventi di ripulitura e manutenzione delle aree di propria pertinenza, allo scopo di prevenire cause di innesco di incendi.

PRECISATO CHE

ai fini della scerbatura è perentoriamente escluso il ricorso a diserbanti chimici di sintesi in ragione della loro acclarata cancerogenicità e tossicità.

Richiamate le fonti normative implicate in materia, in particolare:

- il citato Piano Regionale per la Programmazione delle Attività di Previsione, Prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi e di vegetazione (Piano AIB triennio 2023/2025);
- il D.A. n.57/GAB del 14.3.2025 che fissa la data di apertura e di chiusura della stagione antincendi boschivo per l'anno 2025 rispettivamente per il 15.5.2025 e per il 31.10.2025 (ex art.15 comma 1, L.R. 1/2024);
- la L. r. n. 16, del 06.04.1996 e ss.mm.ii., come successivamente modificata dalla L. r. n. 14, del 14.4.2006, avente ad oggetto "Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 6 aprile 1996, n. 16 di riordino della legislazione in materia forestale e di tutela della vegetazione. Istituzione dell'Agenzia della Regione Siciliana per le erogazioni in agricoltura – A.R.S.E.A.";
- la Legge n. 353, del 21.11.2000, recante la "Legge quadro in materia di incendi boschivi" e ss.mm.ii.;
- il Titolo III del D. Lgs. n. 139, del 08.03.2006 e ss.mm.ii., in materia di Prevenzione Incendi;
- l'Ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 3606/2007, del 28.08.2007;
- la Legge n. 116 dell'11.08.2014;

- la L. n. 155, dell'8 novembre 2021, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 8 settembre 2021, n.120, recante disposizioni per il contrasto degli incendi boschivi e altre misure di protezione civile;
- la Direttiva P.C.M. del 10.01.2020;
- il D. A. n. 26/GAB del 02/4/2024 avente ad oggetto: “Disposizioni attuative dell'articolo 15, commi 5, 6 e 7 della legge regionale 16 gennaio 2024, n.1”;
- la Circolare n. 34283 del 10.04.2024 dell'Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della pesca Mediterranea, Dipartimento Regionale dello sviluppo rurale e territoriale avente ad oggetto: “Legge 16 gennaio 2024 n.1 recante Legge di stabilità regionale 2024-2026. Art. 15: Rafforzamento delle misure antincendio”;
- il D. Lgs. 152, del 03.04.2006 e ss.mm.ii., recante “Norme in materia ambientale” ed in particolare l' art. 182, comma 6-bis, l'art. 183, co. 1, lett. b/ter, n. 5 in combinato disposto con art. 184, co. 2, l'art. 184, comma 3, lett. a), l'art. 185, comma 1, l'art. 192, l' art. 255, l'art. 256 e l'art 256 bis;
- il T.U. della Legge di P. S. n. 773 del 18.06.1931 e ss.mm.ii;
- l' art. 29 CdS (D. Lgs. n. 285/1992 e ss.mm.ii.);
- gli artt. 423, 423bis, 424, 425, 449, 650 e 652 c.p.;
- il d. lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii ed in particolare gli articoli che regolano la materia delle ordinanze sindacali contingibili ed urgenti l'art. 50, comma 5 e l'art. 54, co. 4 e ss.mm.ii.;
- il d.lgs. n. 1 del 02.01.2018 e ss.mm.ii. - Codice di Protezione Civile;

per le superiori premesse e motivazioni che qui si intendono integralmente riportate e trascritte, il Sindaco, quale Autorità di Protezione Civile

O R D I N A

- **il divieto di accumulo di residui vegetali o altro materiale combustibile;**
- **il divieto di accensione di fuochi di qualsiasi tipo;**
- **il divieto d'uso di apparecchi a fiamma libera**, di apparecchi che possono produrre faville, il divieto di fumo e di ogni altra azione che possa causare innesco di incendi in prossimità di boschi e aree protette, terreni agricoli e/o cespugliati, lungo le strade rurali, interpoderali, comunali, provinciali e statali che costeggiano terreni con cespugli facilmente infiammabili, parchi e pinete urbane, ricadenti all'interno del territorio comunale.
- **L'obbligo** per i proprietari, conduttori, affittuari, gestori di insediamenti abitativi, rurali, artigianali, commerciali, produttivi, magazzini e strutture ricettive, ubicati in terreni in precario stato di manutenzione all'interno del territorio comunale e/o di fondi rustici ed aree agricole di qualsiasi natura, **di provvedere ad effettuare le necessarie opere di difesa passiva di prevenzione incendi** - anche delle aree di immediata pertinenza in stato di abbandono - consistenti nella **pulizia e messa a nudo dei terreni invasi da vegetazione.**
- L'obbligo di potatura di vegetazione e rami che si protendono sui fronti delle strade di pubblico transito.
- L'obbligo di realizzare, nei terreni coltivati, **fasce perimetrali di rispetto di ampiezza non inferiore a 10 metri** sgombra da stoppie, arbusti, cespugli e sterpaglie. Negli appezzamenti di notevole estensione dovranno essere predisposte, a distanza di 200 metri, **fasce parafuoco di rispetto** ortogonali completamente prive di vegetazione **di larghezza non inferiore a 10 metri.** In alcun modo sarà possibile mantenere terreni con stoppie privi di fasce parafuoco sopra citate.
- La realizzazione e il mantenimento delle fasce di rispetto si estende a 50 metri nelle aree a più alto rischio su cui insistono depositi di materiale altamente infiammabile.

I superiori divieti ed obblighi vigono per tutto il periodo dal 15 maggio al 31 ottobre 2025.

I proprietari ed i gestori dei terreni sono tenuti a **smaltire correttamente gli elementi di sfalcio e i materiali rimossi** dagli interventi di pulizia nonché a rimuovere gli impedimenti evitabili che si frappongono al transito dei mezzi di soccorso a supporto delle operazioni di spegnimento o per l'evacuazione in sicurezza di persone e animali.

Gli Enti titolari del patrimonio stradale e ferroviario sono tenuti ad effettuare entro il termine perentorio del 14 MAGGIO c.a., idonei interventi di ripulitura e manutenzione delle aree di propria pertinenza, allo scopo di rimuovere ogni causa potenziale di innesco di incendi.

DEMANDA

al Comando di Polizia Locale e, tramite la Prefettura, alle Forze di Polizia dello Stato e al Corpo Forestale della Regione Siciliana, all'Associazione Comunale di Protezione Civile E.R.A., l'attività di vigilanza e controllo in ordine al rispetto del presente provvedimento.

AVVERTE

- che **i soggetti inadempienti sono responsabili, civilmente e penalmente, dei danni che si dovessero verificare a seguito di incendi**, a persone e/o beni mobili e/o immobili per l'inosservanza della presente Ordinanza ai sensi degli artt. 423, 423bis, 424, 425, 449, 650 e 652 del Codice Penale, nonché saranno soggetti ai divieti, alle prescrizioni ed alle sanzioni previsti dall'art. 10 della L. n. 353/2000 e ss.mm.ii., come richiamata dall'art. 37 della L. r. 16/96, nel testo modificato dall'art. 38 della L. r. 14/2006, nonché all'applicazione delle sanzioni amministrative di seguito riportate.

- In particolare in caso di **procurato incendio** o di inadempimento agli obblighi di cautela prescritti ed esecuzione di azioni che possano determinare, anche solo parzialmente, l'innesco di incendio nelle aree e nei periodi a rischio di incendio boschivo, nonché di incendi in zone di interfaccia urbano-rurale, sarà applicata una sanzione amministrativa non inferiore ad euro 5.000,00 e non superiore ad euro 50.000,00, ai sensi dell'art. 10, comma 6 della L. n. 353/2000 e ss.mm.ii.;

- che l'inottemperanza degli obblighi di cui alla presente Ordinanza comporta l'applicazione della sanzione amministrativa e pecuniaria a carico dei trasgressori variabile da € 25,00 ad € 500,00 prevista dall'art. 7/bis del D.Lgs. 267/2000, salvo che il fatto non configuri responsabilità di natura penale.

I trasgressori dovranno comunque **provvedere alla ripulitura delle aree interessate** entro 10gg dalla notifica del verbale di accertamento. Tali sanzioni sono raddoppiate nel caso in cui il responsabile appartenga ad una delle categorie descritte all'art. 7, comma 3 e comma 6 della legge citata (L. n. 353/2000).

La **mancata asportazione** dei residui vegetali o l'abbandono di rifiuti nelle predette aree determinerà, ai sensi dell'art.192 del D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., l'applicazione del sistema sanzionatorio di cui agli artt. 255 e 256 del decreto medesimo. Così il mancato diserbo di aree incolte in genere comporterà l'applicazione della sanzione pecuniaria di cui

all'art. 255 del T.U.A. (D. Lgs. n. 152/06) così come previsto dall'art. 13, lett. d), del Regolamento Comunale in materia di fuochi controllati in agricoltura.

In caso di **mancata rimozione** di siepi, erbe e rami che si protendono sulla sede o sul ciglio delle strade adibite a pubblico transito, ivi compresi i bordi del marciapiede ed il mancato diserbo di aree incolte interessanti fronti stradali di pubblico transito si applica la sanzione pecuniaria amministrativa da euro 173,00 a euro 694,00, ai sensi dell'art. 29 del Codice della Strada.

L'abbruciamento dei residui vegetali agricoli e forestali, anche se derivanti da sfalci, potature o ripuliture in loco rifiuti vegetali (ex art. 182, comma 6bis – 185, commi 1, lett. f) D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., è pratica assolutamente vietata nei periodi di massimo rischio d'incendi boschivi e di incendi in zone di interfaccia urbano-rurale, integra un'attività di illecita gestione di rifiuti ed è applicabile il regime sanzionatorio ex art. 256, comma 1, T.U.A.

Qualora invece si tratti di **combustione di rifiuti urbani**, originatisi dalla manutenzione del verde pubblico, abbandonati o depositati in maniera incontrollata, trova applicazione l'art. 256-bis, comma 6, T.U.A. e le sanzioni amministrative ai sensi dell'art. 255 T.U.A..

Nel differente caso di combustione di materiale agricolo o forestale naturale, anche proveniente da verde pubblico o privato, sono comminate le sanzioni della contravvenzione di cui all'art. 256, comma 1 e non quelle del delitto di combustione illecita.

Alla previsione di cui all'art. 256 bis T.U.A. soggiacciono tutte le tipologie di rifiuto ad eccezione di quelli «vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali» menzionate dall'art. 184 comma 2 lettera e) del T.U.A., nel qual caso si applicano le sanzioni amministrative di cui all'art. 255, richiamato dal comma 6 dell'art. 256 bis del medesimo Testo Unico.

Sono previste a carico del responsabile conseguenze restitutorie quali, in particolare, il ripristino dello stato dei luoghi, il risarcimento del danno ambientale ed il pagamento delle spese per la bonifica. Sono inoltre previsti aumenti di pena se il fatto è commesso nell'ambito dell'attività di impresa o comunque di un'attività organizzata (cfr. comma 3), ovvero in territori che, al momento della condotta e comunque nei cinque anni precedenti siano stati interessati da dichiarazioni di stato di emergenza.

Ogni altra violazione alle disposizioni della presente Ordinanza per cui non sia già prevista una sanzione da specifiche norme di settore, è punita con l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria pari a ad Euro 500,00 come previsto dall'art. 7 bis del D. Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii., secondo la procedura ed i principi di cui alla L. n. 689/1981 e ss.mm.ii..

L'inosservanza della presente Ordinanza e del sopra citato Regolamento Comunale, fermo restando la segnalazione di eventuale altro reato, sarà segnalata alla competente Autorità Giudiziaria, ai sensi e per gli effetti dell'art. 650 c.p..

Responsabilità civile ed esecuzione in danno

Fatta salva l'applicazione delle sanzioni amministrative connesse al mancato rispetto dei divieti e degli obblighi sopra declinati, ricade sugli obbligati menzionati nei capi precedenti la responsabilità civile e penale correlata al concorso delle azioni o omissioni concausative di incendio (ex artt. 423, 423bis e 449 c.p.).

Fatta salva l'applicazione delle sanzioni amministrative, l'inottemperanza a specifico ordine di esecuzione delle attività prescritte da parte del/dei soggetto/i tenuto/i, comporterà l'esecuzione coattiva in danno del/dei trasgressore/i e quindi l'attivazione del procedimento amministrativo di cui all'art. 2 della Circolare n. 34283, del 10.04.2024, dell'Assessorato

Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea, Dipartimento Regionale dello Sviluppo Rurale e Territoriale, - Rafforzamento delle misure antincendio., con riconduzione su questo/i degli interi oneri.

Ulteriori prescrizioni

Nelle aree percorse dal fuoco vigono i divieti di cui all'art. 10, L. n. 353/2000 e ss.mm.ii., nelle zone boscate e nei pascoli i cui soprassuoli siano stati percorsi dal fuoco vigono i divieti di cui al sopra citato art. 10, ossia:

- per 15 anni non è possibile variare la destinazione d'uso da quella preesistente all'incendio. Tale vincolo deve essere espressamente richiamato in tutti gli atti di compravendita di aree e immobili situati nelle predette zone, stipulati entro tale arco temporale, pena la nullità dell'atto;
- per 10 anni non si possono realizzare edifici e/o strutture ed infrastrutture finalizzate ad insediamenti civili ed attività produttive;

- per 5 anni non si possono effettuare attività di rimboschimento e di ingegneria ambientale sostenute con risorse finanziarie pubbliche;

- per 10 anni, nei soprassuoli delle zone boscate percorse dal fuoco, sono vietati il pascolo e la caccia.

Le citate aree sono censite mediante “Catasto dei soprassuoli percorsi dal fuoco” (ex art. 10, comma 2 della L. n.353/2010 e ss.mm.ii.).

AVVERTE

- che su ogni cittadino incombe l’obbligo di prestare la propria opera in occasione del verificarsi di un incendio nelle campagne, nei boschi o nelle zone urbane o periferiche;
- che chiunque avvisti un incendio che interessi o che minacci l’incolumità pubblica o privata, è tenuto a darne comunicazione immediata ad una delle seguenti Amministrazioni, fornendo le indicazioni necessarie per la sua individuazione:

VIGILI DEL FUOCO 115

CORPO FORESTALE 1515

NUMERO UNICO EMERGENZE (N.U.E.) 112

SALA OPERATIVA DELLA PROTEZIONE CIVILE REGIONALE (SORIS) 800 40 40 40

POLIZIA MUNICIPALE TEL. 0931 462644 – 800 63 23 28

PROTEZIONE CIVILE COMUNALE 0931 449211 – 800 18 75 00 – 348 4990692

SOCCORSO STRADALE ACI 803116

EMERGENZA SANITARIA 118

SOCCORSO IN MARE 1530

SERVIZIO EMERGENZA AMBIENTALE 1525;

INVITA

I Cittadini a tenersi informati sul rischio incendi e sui comportamenti da adottare ai fini dell’autoprotezione ed alla consultazione del sito del Dipartimento di Protezione Civile Regionale – sezione previsione e allerta:

<https://www.protezionecivilesicilia.it/>;

DISPONE

la pubblicazione all'Albo Pretorio on line e sul sito istituzionale, nonché la pubblicità tramite apposizione della stessa ordinanza presso gli uffici pubblici e le attività commerciali ubicate all'interno del centro urbano.

La trasmissione della presente Ordinanza, per i rispettivi adempimenti alla Prefettura di Agrigento; alla Questura di Agrigento;

alla Procura della Repubblica c/o Tribunale di Sciacca;

alla Caserma dei Carabinieri;

alla Polizia Locale di Santa Margherita di Belice;

al Comando Prov.le dei Vigili del Fuoco;

all'Ispettorato Ripartimentale delle Foreste di Agrigento;

al Dipartimento di Protezione Civile Regione Sicilia;

alla Associazione di Protezione Civile Comunale E.R.A.

ai Rangers d'Italia.

RENDE NOTO

che, avverso la presente Ordinanza, dal giorno della sua pubblicazione all'Albo online, è ammesso:

- ricorso gerarchico dinanzi al Prefetto di Agrigento entro 30 giorni;
- ricorso al T.A.R. entro 60 giorni;
- ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana, entro 120 giorni.

Ai sensi dell'art. 5, comma 3, della L. n. 241/90 il Responsabile del Procedimento è il Responsabile del Settore Tecnico, nonché responsabile dell'ufficio di Protezione Civile Ing. Aurelio Lovoy

- Comando Polizia Locale - Piazza Matteotti, ref. Ispettore Baldassare Villafranca.

Dalla sede municipale, 20.5.2025

IL SINDACO
F.TO dr. Gaspare Viola